



AERO CLUB D'ITALIA

**LOTTO 4
R.C.T. AEROMODELLISTI
CAPITOLATO DI GARA**

INDICE

DEFINIZIONI.....

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 – Colpa grave
- Art. 3 – Durata del contratto
- Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 5 – Variazione del rischio
- Art. 6 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- Art. 7 – Clausola di recesso
- Art. 8 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
- Art. 9 – Modifiche dell'assicurazione
- Art. 10 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art. 11 – Oneri fiscali
- Art. 12 – Foro competente
- Art. 13 – Interpretazione del contratto
- Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società
- Art. 15 – Assicurazione per conto di chi spetta
- Art. 16 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 17 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art. 18 – Coassicurazione e delega
- Art. 19 – Responsabilità solidale in caso di RTI
- Art. 20 – Clausola Broker
- Art. 21 – Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 22 – Rinvio alle norme di legge
- Art. 23 – Rinuncia alla rivalsa
- Art. 24 – Trattamento dei dati
- Art. 25 – Clausole vessatorie
- Art. 26 – Cauzione definitiva
- Art. 27 – Posta certificata

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

- Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 – Estensione territoriale
- Art. 3 – Persone non considerate terzi
- Art. 4 – Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 5 – Regolazione del premio
- Art. 6 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
- Art. 7 – Franchigia
- Art. 8 – Attivazione polizza

MASSIMALI ASSICURATI

CALCOLO DEL PREMIO

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

- per “**Assicurazione**”: il contratto di assicurazione
- per “**Polizza**”: il documento che prova l’assicurazione
- per “**Contraente**”: il soggetto che stipula l’assicurazione
- per “**Assicurato**”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
- per “**Società**”: l’impresa assicuratrice
- per “**Premio**”: la somma dovuta dal Contraente alla Società
- per “**Indennizzo**”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
- per “**Cose**”: sia gli oggetti materiali sia gli animali
- per “**Sinistro**”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
- per “**Broker**”: VERSPIEREN ITALIA Srl

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 Variazione del rischio.

Art. 2 – Colpa Grave

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere, fermo il diritto di rivalsa della Società ex art. 1916 c.c..

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di tre anni con decorrenza ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza ore 24.00 del 31.12.2026 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.

Il Contraente ha la facoltà di:

- chiedere, alla scadenza contrattuale riportata in frontespizio, il rinnovo del contratto per un ulteriore biennio;
- recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio dell’Assicurazione è convenuto come risultante dalla Scheda di Polizza.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 5 - Variazione del rischio

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art.5 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.

3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 7 - Clausola di recesso

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da trasmettersi a mezzo raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

Art. 8 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 7 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art.10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano

essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art.15 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 17 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.];

2. l'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 18 - Coassicurazione e delega

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, ferma a la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 19 - Responsabilità solidale in caso di RTI

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Art. 20 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata VERSPIEREN ITALIA S.r.l. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i., fino a tutto il 31/12/2023.

Il Broker subentrante dal 01/01/2024 comunicherà alla Compagnia assicuratrice i propri dati.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 9,00 % (nove per cento) sul premio imponibile.

Art. 21 – Obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.23 – Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate

ed i Clienti, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento verso il responsabile medesimo.

Art.24 - Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.25 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, prima della data di effetto della polizza.

Art.26 – Cauzione definitiva

La Società deve produrre la dovuta cauzione definitiva costituita secondo le disposizioni dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Posta certificata

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli aeromodellisti iscritti ad un Aero Club locale per danni provocati a terzi durante allenamenti, manifestazioni o gare fatti con aerodine senza pilota a bordo.

Ai fini della presente garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 3 "Persone non considerate terzi", gli aeromodellisti sono considerati terzi fra di loro. Sono inoltre considerati terzi anche i familiari degli aeromodellisti.

La garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso di aeromodelli metallici e non, in volo libero, in volo vincolato circolare, volo radiocomandato.

La garanzia viene inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'uso degli Aeromodelli come intesi nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio, ed in successivi Regolamenti di esecuzioni (UE) che lo modificano, cioè "UAS - unmanned aircraft system", aeromobile senza equipaggio e i suoi dispositivi di controllo remoto, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un volo autonomo, e che volano sotto il controllo diretto e costante dell'operatore di sistema di aeromobili senza equipaggio» («operatore UAS»), ogni persona fisica o giuridica che utilizzi l' UAS.

Per tutti gli aeromodelli come intesi nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 incluso i multicotteri, con peso massimo al decollo MTOM< 25 Kg.

Art. 2 – Estensione territoriale

La garanzia è operante per l'attività di volo (gare, manifestazioni, campionati continentali e mondiali, prove e allenamenti, attività normale) svolta in tutti i Paesi del mondo, Russia compresa.

Art. 3 – Persone non considerate terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione di quanto di seguito specificato:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del

loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 4 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- e) da furto;
- f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- j) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- m) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- n) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- p) da amianto

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera b) del presente articolo, la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai minimi, ma non inferiore a 12 anni, ma con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg; la garanzia si intende estesa agli aeromodellisti di età inferiore ai 12 anni, ma non inferiore ad anni 10, con esclusione della possibilità di utilizzo di modelli con motore a turbina o pulsogetti con peso fino a 30 kg e a condizione che il volo dell'aeromodello avvenga con l'assistenza di un aeromodellista maggiorenne.

Art. 5 – Regolazione del premio

a) Determinazione del premio

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente, tramite il Broker, deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti

d) Omessa regolazione

1. Qualora il contraente:

- ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione
oppure
- ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società
oppure
- dichiarare inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

2. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

Art. 6 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 7 – Franchigia

Fermo quanto indicato nelle singole condizioni speciali e/o aggiuntive resta a carico dell'assicurato l'importo di Euro 250,00 per danni a cose.

Art. 8 – Attivazione polizza

Gli Aero Club locali provvedono a comunicare al Broker ed all'Aero Club d'Italia, per email o fax, le singole adesioni indicando le generalità degli Assicurati, tale comunicazione al Broker vale quale conferma di attivazione della copertura dalla data della stessa.

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa la Compagnia, sulla base di quanto trasmesso dal Broker, procede ad emettere appendice di regolazione del premio secondo i tempi e le modalità previste dall'art. 5 – regolazione del premio delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN PARTICOLARE.

MASSIMALI ASSICURATI

Per ogni sinistro: € 2.000.000,00;
con limite per ogni persona deceduta o ferita di € 2.000.000,00
e per i danni alle cose, anche se appartenenti a più persone, di € 2.000.000,00.

CALCOLO DEL PREMIO

Numero di preventivato Annuo: **307**

Premio Unitario € *vedasi offerta economica*

Premio minimo annuo lordo € *vedasi offerta economica*

Premio lordo alla firma periodo 31.12.2023 – 31.12.2024: € *Vedasi offerta economica*